

REACH-CLP-OSH 2024

LE SOSTANZE CMR IN SICUREZZA CHIMICA

Agenti Cancerogeni, Mutageni, tossici per la Riproduzione e
che destano molta preoccupazione per la salute

Bologna, 21 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PERICOLO

NELL'OTTICA DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO 1272/2008

Maria ALESSANDRELLI, Luigia SCIMONELLI
(Ministero della Salute)



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN>

A zero-pollution ambition in a toxic-free environment is one of the commitments that are tangible outcomes of the European Green Deal . To achieve such ambition, on **14 October 2020**, the European Commission its **Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)** towards a Toxic-free Environment and boost innovation **by promoting the use of safer and more sustainable chemicals**

The Commission's strategy provides an action plan to improve the evaluation of chemicals by means the planned revisions to REACH and CLP.

L'UE ha avviato un processo normativo per identificare le migliori opzioni per colmare le lacune legislative del REACH e del CLP



Per quanto attiene al CLP:

- La volontà di affrontare le sostanze che presentano pericoli attenzionati attraverso i criteri armonizzati del GHS consente di rafforzare l'uso sicuro e sostenibile in modo più efficace a livello europeo.
- Pur tenendo conto dell'allineamento esistente tra il GHS e la legislazione dell'UE, la EU COM si è disallineata dal GHS

Il CLP si è «*disallineato*» con il GHS-ONU, **MA**

GHS meeting (July 2022)

The EU COM presented to the UN-GHS Sub-Com a proposal to start the discussion on the new hazard classes and related criteria in the GHS Work Agenda, in compliance with the methods of interlocation also with the OECD bodies



During the forty-third session in December 2022, the Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS Sub-Committee) decided to include a new item on its programme of work for the biennium 2023-2024: **the creation of an informal working group, coordinated by the European Union, on potential hazard issues and their presentation in GHS: «Potential Hazard Issues Informal Working Group» (PHI-IWG)**

- (a) Endocrine disruptors (EDs)
- (b) Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT) substances, and very Persistent and very Bioaccumulative substances (vPvB)
- (c) Persistent, Mobile and Toxic (PMT) substances, and very Persistent and very Mobile (vPvM) substances
- (d) Immunotoxic substances
- (e) Neurotoxic substances
- (f) Substances toxic to terrestrial organisms.

The work of the PHI-IWG would start on EDs (for both human health and the wildlife), (b) substances, as well as on (c) substances, during the biennium 2023-2024 and would conclude by the following biennium.

The remaining groups of substances covering (d), (e), (f) substances require more preparatory work, discussions, and fact finding. The EU intends, therefore, to submit an information document and a proposal for a new item on those topics during the biennium 2023-2024. The work could start in 2025-2026 and conclude by the following biennium.

Iter legislativo

Dicembre 2022: EU COM proposta di revisione del reg CLP

2023: l'iniziale proposta di revisione, datata dicembre 2022, viene opportunamente rimodulata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo

30 giugno 2023: compromesso


Novembre 2023: avviate le negoziazioni

Fine 2023: Political agreement on CLP revision (COREPER doc 20.12.2023, 16721/1/23 REV1)

2024: Iter traduzione

(Pubblicazione della revisione CLP in Gazzetta Ufficiale, attesa per l'estate 2024, è posticipata per la necessità di correggere un mero errore di cancellazione testo e la procedura ha richiesto un nuovo passaggio al Parlamento Europeo)

23 luglio 2024 : il testo finalizzato corrisponde al *Corrigendum* del Parlamento Europeo



European Parliament
2024-2029

Plenary sitting

cor01

23.7.2024

CORRIGENDUM

to the position of the European Parliament adopted at first reading on 23 April 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/ ... of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
P9_TA(2024)0296
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

In accordance with Rule 251 of the European Parliament's Rules of Procedure, the above position is corrected as follows:

REGULATION (EU) 2024/...
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of ...

amending Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114(1) thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission,

EN EN
United in diversity



2024/2865

20.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per tenere il passo con la globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e le nuove modalità di vendita, come le vendite online, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 presuppone infatti che tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento siano stabiliti nell'Unione, mentre l'esperienza pratica ha dimostrato che operatori economici stabiliti fuori dell'Unione vendono sostanze chimiche online direttamente ai consumatori nell'Unione. Ne consegue che le autorità di contrasto non sono in grado di far rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008 nei confronti di operatori economici non stabiliti nell'Unione. È pertanto necessario prescrivere che vi sia un fornitore stabilito nell'Unione responsabile di garantire che una sostanza o miscela interessata soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 al momento dell'immissione sul mercato, anche mediante vendite a distanza, ad esempio attraverso i mercati online. Tale disposizione, congiuntamente alle prescrizioni di cui ai regolamenti (UE) 2019/1020⁽⁴⁾, (UE) 2022/2065⁽⁵⁾ e (UE) 2023/988⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, migliorerebbe il rispetto e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e garantirebbe così un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di evitare situazioni che fanno del consumatore che acquista una sostanza o miscela mediante vendita a distanza da operatori economici stabiliti fuori dell'Unione un importatore de jure e de facto, è necessario specificare che il fornitore che garantisce che la sostanza o la miscela interessata soddisfa le prescrizioni stabilite in detto regolamento agisce nell'esercizio di un'attività industriale o professionale.
- (2) Le sostanze contenenti più di un costituente sono sostanze complesse. Dal punto di vista tossicologico, le sostanze contenenti più di un costituente non sono diverse dalle miscele composte da due o più sostanze. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, volto a ridurre al minimo la sperimentazione animale, i dati sulle sostanze contenenti più di un costituente devono essere generati alle

⁽¹⁾ GU C 228 del 29.6.2023, pag. 121.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2024.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/51/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

20 novembre 2024: pubblicata la revisione del CLP



Regolamento UE 2024/2865

GUEE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402865



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2865

20.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2025: Aggiornamento ECHA Guidance

REACH-CLP-OSH2024

- L'entrata in applicazione di tutte le revisioni CLP non distinguerà fra sostanze e miscele.
- Le disposizioni si dovranno applicare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione).
- È previsto altresì un periodo transitorio per ciò che è stato già immesso sul mercato.

Evidenziamo che nella revisione del CLP:

- l'indicazione che **agli identificatori di prodotto** già presenti in etichetta e relativi ad una miscela si **aggiungono anche le sostanze componenti che contribuiscono alla classificazione come PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH e ED ENV (modifica dell'articolo 18 (3) del CLP)**.
- **La revisione dell'etichetta finalizzata:**
 - a rendere più leggibili le etichette di miscele e sostanze,
 - a regolamentare la vendita di prodotti sfusi,
 - a stabilire dei requisiti chiari per un utilizzo efficace dell'etichetta digitale

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/707

of 19 December 2022

amending Regulation (EC) No 1272/2008 as regards hazard classes and criteria for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures

(Text with EEA relevance)

Sono state introdotte 4 nuove classi di pericolo:

ED HH nelle categorie 1 e 2 (interferenza con il sistema endocrino per la salute umana)

1 relativa alla salute umana

ED ENV nelle categorie 1 e 2 (interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente)

PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico); vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

3 relative all'ambiente

PMT (persistente, mobile e tossico); vPvM (molto persistente e molto mobile)

Etichettatura di una miscela – gli identificatori di prodotto (art 18)



.....Indicare in etichetta le sostanze che hanno contribuito alla classificazione *Tox Acuta, Corrosione pelle, lesioni oculari gravi, CMR, sens resp/skin, STOT, aspirazione* + **ED HH**.....

per aspetti salute

+ **PBT, vPvB, PMT, vPvM**

Con la rev CLP coinvolti anche gli aspetti legati all'ambiente

(rimane un massimo di quattro denominazioni)

Art 6. (3 &4).

Classificazione delle **miscele** ED PBT vPvB PMT vPvM...al pari dell'approccio per CMR



«3. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle classi di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, “cancerogenicità”, “tossicità per la riproduzione”, “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana” e “interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente” di cui all’allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.

Qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche tali dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.

4. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di “biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo” nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico” o “proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili”, e “persistente, mobile e tossico” o “proprietà molto persistenti e molto mobili” di cui all’allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.»;

Si **utilizzano** solo le pertinenti **informazioni disponibili per le sostanze** contenute nella miscela e **non** per la miscela stessa.



Evidenziamo che nella revisione del CLP:



- l'indicazione che **agli identificatori di prodotto** già presenti in etichetta e relativi ad una miscela si aggiungono anche **le sostanze componenti che contribuiscono alla classificazione** come PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH e ED ENV (modifica dell'articolo 18 (3) del CLP).

- La revisione dell'etichetta finalizzata:

- a rendere più leggibili le etichette di miscele e sostanze,
- a regolamentare la vendita di prodotti sfusi,
- a stabilire dei requisiti chiari per un utilizzo efficace dell'etichetta digitale

FONDAMENTALE

L'etichetta non deve contenere dichiarazioni fuorvianti

Art 31 rimanda alla formattazione di cui all'Allegato I tabella 1.3

Stabiliti requisiti minimi relativi a parametri importanti quali la dimensione dei caratteri, la distanza e il colore, **il testo sull'etichetta deve soddisfare le seguenti caratteristiche:**


- a) stampata in nero su sfondo bianco;
(considerando 15 ... approccio flessibile per le tonalità di tali colori, in modo da non ostacolare gli sforzi per conseguire un'economia circolare attraverso l'uso di materiali riciclati per il materiale da imballaggio).
- b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;
- c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e *sans serif*;

The image shows two capital letters 'A'. The first is a serif font with small horizontal lines (serifs) at the top and bottom of the vertical stem. The second is a sans serif font without these lines. Both letters are enclosed in a light blue square box.
- d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensioni minime dei caratteri (altezza x in millimetri)
Non superiore a 0,5 litri	Possibilmente almeno 52 x 74	Non inferiori a 10 x 10 Possibilmente almeno 16 x 16	1,2
Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri			1,4
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri	Almeno 74 x 105	Almeno 23 x 23	1,8
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri	Almeno 105 x 148	Almeno 32 x 32	2,0
Superiore a 500 litri	Almeno 148 x 210	Almeno 46 x 46	2,0

Tempistiche per l'aggiornamento dell'etichetta sostanza/miscela (Art 30.1)



- Se a seguito di una nuova valutazione ai sensi dell' art15.4 del CLP la classificazione è **più severa**: da “*without undue delay*” → ad una tempistica certa «**entro 6 mesi**» (dal momento in cui si sa che la classificazione è peggiorata).
- Negli altri casi (meno severi): 18 mesi
- se l'aggiornamento è di un ATP, allora la tempistica è quella dettata dal reg. di modifica CLP; per biocidi e fitosanitari l'aggiornamento è in funzione di tali reg. di settore.

ETICHETTA art 31




- **Etichetta FISICA** apposta sull'imballaggio + «*supporto dati*» sull'*etichetta fisica* (o stampato sull'imballaggio)
- Oppure **può essere presentata come «etichetta pieghevole»** (non è più una eccezione!) → gli elementi dell'art.17.1 sono **presentati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.6:**
 - ✓ Le disposizioni sugli elementi dell'etichetta pieghevole da indicazione di una linea guida diventano prescrizione cogente
 - ✓ UFI se non già stampato o apposto sull'imballaggio

Art.34bis Etichettatura fisica e digitale

- ...In aggiunta all'etichetta fisica, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 possono essere forniti in formato digitale ("etichetta digitale").
- Le informazioni supplementari NON obbligatorie possono essere indicate SOLO sull'etichetta digitale

L'Etichetta digitale:
**volontaria e
complementare**

Etichetta digitale (art 34 ter)



Requisiti tecnici:

- a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, **sono riportati insieme in uno specifico spazio e separatamente dalle altre informazioni;**
- b) le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utenti nell'Unione **per ALMENO 10 anni** o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell'Unione
- c) accessibile **gratuitamente, senza che sia necessario registrarsi, scaricare o installare applicazioni o fornire una password;**
- d) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili
- e) accessibile con non più di due clic;
- f) **accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;**
- g) se ha più di una lingua, la scelta della lingua non è subordinata dalla posizione geografica



Fornitura tramite stazioni di ricarica

La revisione prende in considerazione la crescente tendenza alla vendita di prodotti senza imballaggi.




Per questi tipi di vendita, vengono stabilite specifiche condizioni insieme ad un elenco di classi e categorie di pericolo per le quali è vietata la vendita presso le stazioni di ricarica al fine di garantire la sicurezza e la protezione della salute umana.

due nuove definizioni nell'articolo 2:

- **Ricarica:** *“l'operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”;*
- **Stazione di ricarica:** *“un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche”.*


L'allegato II è modificato nella parte 3 con l'aggiunta del seguente punto 3.4 : Fornitura tramite stazioni di ricarica



Quali sono gli obblighi?



- **corrispondere l'etichetta** di ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita
- **l'etichetta sulla stazione di ricarica** deve essere saldamente fissata in un punto visibile
- i **requisiti sull'imballaggio** di cui al titolo IV sono soddisfatti per ogni confezione ricaricata
- **impedire l'uso incontrollato dei bambini**
- offrire **manutenzione e assistenza immediata**, incluso per prestare assistenza in casi di emergenza;
- misure di **mitigazione del rischio**: garantire che l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, sia evitata o, se non possibile, ridotta al minimo;



Classi di pericolo escluse dalla opzione della vendita mediante ricarica



Non possono essere fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se sono soddisfatti i criteri di classificazione in una delle seguenti classi di pericolo o categorie:

- gas infiammabili, tutte le categorie;
- liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;
- solidi infiammabili, tutte le categorie;
- tossicità acuta, tutte le categorie;
- STOT SE, tutte le categorie;
- STOT RE, tutte le categorie;
- corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
- gravi lesioni oculari, categoria 1;
- CMR tutte le categorie;
- sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle;
- pericolo in caso di aspirazione;
- ED HH, tutte le categorie;
- ED ENV tutte le categorie;
- PBT, vPvB;
- PMT, vPvM.




“È importante sottolineare che il personale del fornitore deve avere una formazione adeguata per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e per la propria sicurezza”

Art 48 PUBBLICITA'



1. Qualsiasi pubblicità di una **sostanza** pericolosa riporta ***i pittogrammi***, le **avvertenze**, le **frasi H** e le **indicazioni supplementari di pericolo EUH** di cui **all'allegato II**
2. Qualsiasi pubblicità di una **miscela** pericolosa riporta ***i pittogrammi***, le avvertenze, frasi H, e **le indicazioni supplementari di pericolo EUH** di cui **all'allegato II**

In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva;



nella pubblicità di una sostanza /miscela pericolosa aggiungere: ***"Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto"***.

La pubblicità delle sostanze e delle miscele



Deve riportare il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l'UE (EUH) ma sono previste deroghe in caso di pubblicità non visive.

Importante: qualsiasi pubblicità delle sostanze o miscele pericolose destinata alla vendita al pubblico deve riportare la dicitura: "Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto". Questa modifica non differenzia più la pubblicità delle sostanze da quella delle miscele.

Le pubblicità di una sostanza o di una miscela classificata come pericolosa non devono contenere dichiarazioni quali "non tossico", "non nocivo", "non inquinante", "ecologico" o altre dichiarazioni che indichino che tale sostanza o miscela non è pericolosa o qualsiasi altra dichiarazione non coerente con la sua classificazione.

Finalità: garantire ai consumatori in EU la possibilità di prendere decisioni d'acquisto consapevoli, fondate sulla disponibilità di informazioni chiare, affidabili e non fuorvianti su sostanze e miscele pericolose.

Articolo 48 bis Offerte di vendita a distanza

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, **l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta** di cui all'articolo 17;





Vendita a distanza (vendita online)



La diversa tipologia di vendita rispetto a quella al dettaglio non può compromettere la corretta comunicazione del pericolo.

La revisione fa esplicito riferimento **alle offerte in caso di vendite a distanza, comprese quelle effettuate tramite i mercati online e impone di indicare gli elementi dell'etichetta (articolo 48 bis).**

L'offerta deve riportare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17.

Ciò andrà ad impattare su fornitori dei mercati online e sui loro obblighi di conformità dal momento che anche online l'etichetta e gli elementi che la costituiscono dovranno risultare ben visibili.

Art 4.11 NEW!!

Una questione di responsabilità!
...e di applicazione della sanzione....



Una sostanza o miscela è immessa sul mercato **solo** se un **fornitore stabilito nell'Unione, che è identificato sull'etichetta**, «nel corso di un'attività industriale o professionale soddisfa i requisiti stabiliti nel CLP per quanto riguarda le sostanze o le miscele in questione»

Extra EU

- via ordinaria
- **O per via on line**



**Fornitore Europeo
Indirizzo europeo!!**

Grazie per l'attenzione